



14429/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Oggetto: TRIBUTI -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Presidente -
- Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere - CC. 22/03/2022
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere Rel.- R.G.N. 1970/2021
- Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere - Cron. 16629
- Dott. MARIA GIULIA PUTATURO DONATI - Consigliere - PN
- VISCIDO DI NOCERA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1970-2021 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente e controricorrente incidentale -

contro

(omissis) , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (omissis) e (omissis) , ed elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio legale dell'avv. (omissis) (omissis);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1727/06/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 18/06/2020;

3093
22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI,

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva notificato a (omissis), avviso di accertamento catastale per la rideterminazione in aumento della classe di merito di un immobile di proprietà della medesima sito nella microzona (omissis), con conseguente aumento delle relative rendite catastali, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate ed annullava l'atto impositivo per carenza di motivazione.

2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, cui replica la ricorrente con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la «violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della legge n. 212 del 2000, articolo 7, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali», censurando la statuizione d'appello per

avere erroneamente ritenuto l'atto impositivo nullo per difetto di motivazione.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce la «nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. su espressa eccezione di inammissibilità/illegittimità dell'appello», per essere stato notificato a mezzo posta privata, peraltro in luogo diverso sia dallo studio professionale del difensore incaricato che dal domicilio eletto in primo grado.

3. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 co. 2, 17 e 20 d.lgs. 546/92, nonché degli artt. 141, 149 e 170 c.p.c. e dell'art. 4 co. 1 lett. a) d.lgs. 261/99, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., deducendo la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità/illegittimità dell'appello avversario per nullità/inesistenza della notifica» per essere stata effettuata a mezzo operatore di posta privata.

4. Con il terzo motivo censura la sentenza d'appello per violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 92 cod. proc. civ., deducendo la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti».

5. Va preliminarmente esaminato, in quanto idoneo a risolvere il giudizio, il secondo motivo di ricorso incidentale che pone la questione, peraltro rilevabile d'ufficio, dell'inammissibilità del ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate che non è stata oggetto di decisione, neppure implicita, da parte dei giudici di appello nonostante la specifica eccezione sollevata dalla contribuente in quel grado di giudizio (Cass., Sez. U, n. 5456 del 2009 e n. 7381 del 2013, nonché Cass. n. 4619 del 2015 e n. 6138 del 2018).

6. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte.

7. Al riguardo viene preliminarmente in rilievo quello espresso da Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019 che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ((omissis) , poi (omissis) (omissis) s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 - la riserva in via esclusiva a (omissis) s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr., *ex multis*, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019).

7.1. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto

giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l'astratta compatibilità dell'attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d'inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

8. Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso d'appello è stato spedito per la notificazione il 4 febbraio 2017, ovvero in data antecedente a quella del 29 agosto 2017, di entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.)

9. La possibilità di sanatoria, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità della notificazione effettuata a mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte, non esime però dalla preventiva e necessaria verifica della tempestività dell'impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell'atto, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata postale utilizzata dall'Ufficio per la notificazione dell'appello. E ciò perché «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.).

10. In senso analogo si è recentemente pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazioni

a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 - tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima "licenza individuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del "servizio postale universale", nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di "licenza individuale speciale", nel successivo regime della legge n. 124/2017».

11. S'impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la parte appellata si sia costituita o meno in appello (giacché, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato - cfr. Cass., Sez. U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 4206 del 2020), la verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 cod. proc. civ. nonché Cass. n. 33168 del 2018 e n. 30850 del 2019) che prenda naturalmente in considerazione come termine *a quo* il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria

provinciale (Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine *ad quem* non già – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato.

12. Tale accertamento, verificabile anche d'ufficio (cfr. *ex plurimis*, da ultimo Cass., Sez. U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l'azione, secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

13. Invero, dagli atti di causa risulta che la sentenza della CTP di Roma venne depositata il 4 luglio 2016, sicché il termine lungo di impugnazione, di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, cui rinvia l'art. 51 del medesimo d.lgs., dettato in materia di «termini di impugnazione» delle sentenze delle commissioni tributarie), computata la sospensione feriale, andava a scadere il 4 febbraio 2017. L'appello dell'Agenzia delle entrate risulta però consegnato alla contribuente appellata il 17 febbraio 2017, ovvero ben oltre la

scadenza del termine perentorio di impugnazione, sicché lo stesso andava dichiarato inammissibile.

14. Dall'accoglimento del motivo in esame discende l'assorbimento degli altri motivi di ricorso incidentale e del motivo di ricorso principale. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ. in quanto, a cagione della rilevata inammissibilità dell'appello, il processo in quel grado non poteva essere proseguito ed il giudizio deve ritenersi definito con la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 20672 del 2015).

15. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

16. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., *ex multis*, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri ed il motivo di ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma in data 22/03/2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

06 MAG. 2022



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
Lucio NAPOLITANO

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA